

**La nuova classificazione dei rifiuti e i
nuovi criteri alla luce della legge
116/2014, del Regolamento 1354/14 e
della Decisione 955/14
*Il punto di vista dello smaltitore***

*Ivano Bosi, Direzione QHSE
Gruppo Marazzato*

Alessandria, 08/07/15



Associazione Piccole e Medie industrie
delle Provincie di Novara, VCO e
Vercelli

Di cosa vi parlerò

Elementi di riferimento: come si assegna il CER , andata e ritorno dalla Decisione 955 attraverso la Legge 116

Un po' di teoria: io che rifiuti produco?

Aspetti pratici: prepararsi allo smaltimento

Aspetti operativi: essere certi di descrivere correttamente il rifiuto a tutti gli interlocutori, attuali e potenziali

Implicazioni occulte: ricadute sanzionatorie / incremento costi / incremento tempi


Catalogo Europeo Rifiuti




C.

E.

R.





Art 184 Dlgs 152/06

la classificazione del rifiuto deve essere effettuata dal produttore del rifiuto stesso, utilizzando il Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.),.....

Art 178 comma 3 Dlgs 152/06

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti


Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: la scheda informativa del produttore; la conoscenza del processo chimico; rifiuto;

OMISSIONE

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; le fonti informative europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.



Elementi di riferimento

E venne la Decisione...

Nel dicembre 2014 sono emanati tre atti comunitari attinenti alla classificazione dei rifiuti:

- **Decisione 2014/955/EU** - Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- **Regolamento 2014/1357/EU** - Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
- **Regolamento 2014/1342/EU** - Regolamento della Commissione del 17 dicembre 2014 recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V (regolamento POPs)



Ma il tutto dove è partito?

La genesi

Regolamento 1907/2006 REACH
(all'art. 2, comma 2)

Regolamento 1272/2008 CLP
(all'art. 1, comma 3)

prevedevano «non siano
applicabili ai rifiuti»

I metodi del Regolamento 440/2008 sono
pensati per materiali omogenei

MA

Il Regolamento 2008/1272/CE stabilisce che:
dal 1° dicembre 2010 al 1° giugno il 2015 le sostanze sono classificate in conformità alla
dir. 1967/548/CEE e al reg. CLP
fino al 1° giugno 2015 le miscele sono classificate in conformità alla dir. 1999/45/CE

La 116

- Nasce e muore



- Pericolo scampato: principio di tutela = tutti pericolosi

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità $\leq 55\text{ }^{\circ}\text{C}$,
- una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1\%$, 1.000 ppm
- una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale $\geq 3\%$, 30.000 ppm
- una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale $\geq 25\%$,
- una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$,
- una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale $\geq 5\%$,
- una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale $\geq 10\%$,
- una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale $\geq 20\%$,
- una o più sostanze riconosciute come cancerogene (categorie 1 o 2) in concentraz. totale $\geq 0,1\%$,
- una o più sostanze riconosciute come tossiche per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificate come R60 o R61 in concentrazione totale $\geq 0,5\%$,
- una o più sostanze riconosciute come tossiche per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificate come R62 o R63 in concentrazione totale $\geq 5\%$,
- una o più sostanze mutagene della categoria 1 o 2 classificate come R46 in concentraz. totale $> 0,1\%$
- una o più sostanze mutagene della categoria 3 classificate come R40 in concentrazione totale $\geq 1\%$.




L'evoluzione del principio di precauzione

Principio di precauzione o Principio di Proporzione?

Principio di precauzione e Principio di Proporzione

Dal concetto di sostanza non altrimenti escludibile
a sostanza pertinente



Codici a specchio

16 01 10 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto



Motivo della pericolosità


Codici assoluti

06 04 03* rifiuti contenenti arsenico

Assoluto pericoloso

17 02 01 legno

Assoluto NON pericoloso



Che rifiuto produco?

Criticità

- Non pericoloso «specchio»
 - Ne sono certo?
 - Impossibilità di assegnazione HP
- Pericoloso «a specchio»
 - Quali HP
- Pericoloso «assoluto»
 - Quali HP



Prepararsi allo smaltimento

- Scheda rifiuto
 - Ciclo produttivo
 - Schede di sicurezza
 - Schede tecniche
- Consapevolezza della diversità di classificazione da omologa
 - Omologa di legge
 - Omologa contrattuale
- Implicazioni ADR



Le omologhe

- Omologa di legge

D.M. 27 settembre 2010 ⁽¹⁾.

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel *decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*. ⁽²⁾

Tabella 1 Rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione

Codice	Descrizione	Restrizioni
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro (**)	Solo se privi di leganti organici
15 01 07	Imballaggi in vetro	
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da demolizione (*)
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da demolizione (*)
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da demolizione (*)
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce (***)	Esclusi i primi 30 cm di suolo, provenienti da siti contaminati
19 12 05	Vetro	
20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; torba

Tabella 2 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti

Parametro	L/S=10 l/kg mg/l
As	0,05
Ba	2
Cd	0,004
Cr totale	0,05
Cu	0,2
Hg	0,001
Mo	0,05
Ni	0,04
Pb	0,05
Sb	0,006
Se	0,01
Zn	0,4
Cloruri	80
Fluoruri	1
Solfati	100
Indice Fenolo	0,1
DOC (*)	50
TDS (**)	400

Le omologhe

- Omologa contrattuali



CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI

PI 01866890021 – C.C.I.A.A. 169505 / 1996 BI – C.S. 1.000.000 interamente versato

Sede amministrativa: P.za Martiri della Libertà, 13 – 13900 Biella

Tel. +39 0153580011 – Fax +39 0153580012 n. verde 800 996014

<http://www.cordarbiella.it>



**TABELLA 1 - PARAMETRI DI CARATTERIZZAZIONE COMPLETA RIFIUTO
PERCOLATI INDUSTRIALI E ACQUE DI LAVAGGIO**

PH	Solfati
Colore	Cloruri
materiali grossolani	Fluoruri
RS 105 °C	Fosforo totale
RF 600 °C	Azoto ammoniacale
COD	Azoto nitroso
BOD5	Azoto nitrico
Alluminio	Azoto organico
Arsenico	Azoto totale
Bario	Grassi e oli A. e V.

Implicazioni ADR

Il metodo per HP14 NON è più quello dell'ADR quindi

Rifiuto HP14 \neq Trasporto in ADR

Attenzione a:

Tossicità acuta orale, cutanea, inalatoria
Tossicità a seguito di aspirazione
<u>Corrosione</u> /irritazione cutanea
Danni rilevanti (Lesioni oculari)/irritazione oculare
Sensibilizzazione cutanea e respiratoria
Cancerogenicità



Classe 6.1 per le cat. 1, 2, 3



Classe 8 per le cat. 1A, 1B, 1C



Classe 9 alcuni casi specifici


Aspetti operativi

- Perché conoscere il mio rifiuto
 - Verso lo smaltitore
 - Modifica omologa
 - Modifica costi
 - Modifica tempi
 - Non si sente tutelato
 - Verso il trasportatore
 - Pericoloso non pericoloso
 - ADR no ADR
 - Verso l'Ente di controllo



Implicazioni occulte

- Sanzionatorie
 - Regime autorizzativo dello stoccaggio provvisorio
- Tempi
 - Necessità di aggiornamento omologhe
 - Necessità di sistema strutturato di responsabilità e autorità
- Costi
 - Pagare per pericoloso ciò che non lo è



Scheda di caratterizzazione rifiuto

Scheda n°

Ragione sociale Sito Data

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO

Identificazione CER del rifiuto al momento della valutazione				02 03 04
Famiglia	2	Processo	02 03 00	Rifiuto 02 03 04
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti		rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
Descrizione processo che genera il rifiuto				
reflua da fossa di separazione grassi alimentari provenienti da mensa aziendale				
Identificazione CER del rifiuto al momento della valutazione				02 03 04
Famiglia	2	Processo	02 03 00	Rifiuto 02 03 04
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti		rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale		scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
CER congruo		Commento		
SI		SI conferma la assegnazione del CER		
Il rifiuto deve essere quindi considerato				
Codice non pericoloso ASSOLUTO				SI
Codice pericoloso ASSOLUTO				NO
Codice a specchio non pericoloso				NO
Necessita una valutazione della certezza di NON pericolosità?				NO
Tipo pericolo	HP	Commento		
Esplosivo	1	Non applicabile		
Comburente	2	Non applicabile		
Inflammabile	3	Non applicabile		
Irritante - irritazione cutanea e lesioni	4	Non applicabile		
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/ Tossicità in caso di respirazione	5	Non applicabile		
Tossicità acuta	6	Non applicabile		
Cancerogeno	7	Non applicabile		
Corrosivo	8	Non applicabile		
Infettivo	9	Non applicabile		
Tossico per la riproduzione	10	Non applicabile		
Mutageno	11	Non applicabile		
Liberazione di gas a tossicità acuta	12	Non applicabile		
Sensibilizzante	13	Non applicabile		
Ecotossico	14	Non applicabile		
Rifiuto che non ha direttamente una caratteristica di pericolo ma può manifestarla successivamente.	15	Non applicabile		

Grazie dell'attenzione

e buon lavoro..

